

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

LAVORI di costruzione di case popolari in Brindisi-

Lotto 13 bis - Legge 21.4.1962 n. 195 -

IMPRESA: GRAVILI Vincenzo -

Contratto: 7 Novembre 1963 n. 4259 -

RELAZIONE RISERVATA DEL COLLAUDATORE SULLE RISERVE DELL'IMPRESA

RISERVA unica: penale per ritardo L. 4.980.000

All'atto della firma dello stato finale in data 26 Giugno 1966 l'Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI ha inserito la riserva che qui si trascrive:

"L'Impresa chiede l'annullamento della penale in quanto la stessa non è giustificabile poichè il ritardo nella ultimazione dei lavori è imputabile solo al completamento degli allacciamenti ai pubblici servizi (idrico fognante ed elettrico) realizzati con notevole ritardo da parte degli Enti interessati, per la inesistenza di tronchi e linee principali non di competenza di questa impresa, infatti per la mancata esecuzione dei detti tronchi l'Amministrazione dell'I.A.C.P. non ha potuto procedere a tutt'oggi alla consegna degli alloggi medesimi. Pertanto non avendo evidentemente arrecato alcun danno economico all'I.A.C.P. chiede come anzidetto l'annullamento della Penale.

Brindisi 26 Giugno 1966

L'Impresa F/to Ing. Vincenzo Gravili"

Nella stessa pagina la Direzione dei Lavori: "re-
spinge la riserva perchè difforme dalle condizioni contrattuali.
Brindisi 26 Giugno 1966 - Il Direttore dei Lavori F/to Giovanni Roma"

Nella sua relazione riservata (che si allega in cal-
ce) il Direttore dei lavori pone in evidenza che i lavori vennero
ultimati in ritardo mentre potevano essere ultimati tutti in tempo,
salvo le opere connesse con gli allacciamenti ed esprime il parere
che la penale debba essere confermata in linea di diritto.

In linea di fatto e di equità, il Direttore dei lavo-
ri, mette in rilievo che il ritardo non è stato pregiudizievole al-
l'Amministrazione in quanto, sia per la mancanza dei servizi e sia
perchè, per la necessità di seguire le procedure previste dalle nuo-
ve norme sull'assegnazione, gli alloggi non avrebbero potuto, comun-
que, essere utilizzati subito.
Precisa che l'immissione degli assegnatari è avvenuta nel febbraio
1967.

ESAME DELLA RISERVA DA PARTE DEL COLLAUDATORE

Tenuto presente che il termine utile per l'esecuzione
dei lavori scadeva il giorno 27 Aprile 1965 e che il Direttore
dei lavori, con ordine di servizio n. 1 in data 27 Aprile 1965 ha
posto in mora l'Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI a far luogo dallo stes-
so giorno 27 Aprile 1965 la mancata ultimazione dei lavori, la qua-
le si è verificata in data 31 Dicembre 1965 con giorni 249 di ritar-
do, non si poteva evidentemente prescindere, nella compilazione del
conto finale dalla applicazione della penale.

Si deve considerare, peraltro, che anche se l'Impresa avesse completato tutti i lavori meno gli allacciamenti entro il 27 Aprile 1965, la Direzione dei lavori non avrebbe ugualmente potuto dichiarare ultimati i lavori stessi, appunto per la mancanza dei detti allacciamenti.

La Direzione lavori avrebbe dovuto in queste circostanze ordinare la sospensione dei lavori fino a quando il Comune e l'ENEL avessero provveduto rispettivamente alla esecuzione dei tronchi principali di acquedotti e fognature e di alimentazione elettrica, col rischio che l'Impresa potesse avanzare domanda di indennizzi in conseguenza della prolungata inattività del cantiere.

E' vero che in linea di principio, il Direttore dei Lavori avrebbe potuto chiudere i rapporti contrattuali con l'impresa anche in mancanza degli allacciamenti di cui si tratta, ma questa ipotesi si può senz'altro scartare in pratica, poichè è chiaro che l'eventuale esecuzione dei soli allacciamenti con appalto a parte od anche in amministrazione diretta, avrebbe condotto inevitabilmente a maggiori oneri per l'Amministrazione.

Ciò stando le cose, non si comprende perchè la Direzione dei Lavori non abbia inteso proporre all'I.A.C.P., come poteva, la concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Se si considera, inoltre, che in definitiva l'I.A.C.P. ha potuto assegnare gli alloggi soltanto nel febbraio 1967 e che quindi nessun danno ha subito in conseguenza del ritardo nel completamento degli alloggi (ritardo che, si ripete, si sarebbe comunque verificato in dipendenza della necessità di completare gli allacciamenti prima dell'assegnazione), si può concludere che sussistono le circostanze per ritenere non dovuta la penale.

Per quanto sopra il sottoscritto propone di accredita-
re alla Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI la somma netta di L i r e
4.980.000 decurtata dal residuo credito nello stato finale dei la-
vori.

Roma, li 8 Marzo 1968

L'INGEGNERE COPIAUDATORE
(Antonio Franco)



= 4 MAG. 1968